

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4365 di Mercoledì 05 dicembre 2018

# Nuove regole per la notifica preliminare cantieri e piani d'emergenza

*Con la conversione in Legge del decreto sicurezza introdotta una nuova modifica per l'invio notifica preliminare cantieri e introdotte nuove disposizioni relative al piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.*

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, della LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, è stato nuovamente modificato l'articolo 99 del Decreto Legislativo 81/2008 e sono state introdotte nuove regole riguardanti il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", ma anche indicazioni per la redazione, da parte del Prefetto, del piano esterno di gestione delle emergenze.

## NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI

A seguito della pubblicazione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, era stato introdotto l'obbligo di invio al Prefetto della notifica preliminare di cui all'articolo 99, del D.Lgs. 81/2008 per tutti i cantieri. A seguito dell'iter di conversione in Legge, il decreto ha avuto vari emendamenti ed in particolare per quanto attiene la notifica preliminare, l'obbligo dell'invio al Prefetto è stato **limitato ai soli lavori pubblici**.

Il testo inserito nella Legge di conversione è il seguente:

*All'articolo 26, comma 1, le parole: «?nonché al prefetto?» sono sostituite dalle seguenti: «?nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto?».*

Riportiamo il nuovo testo dell'articolo 99, che è in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della Legge, ovvero a far data dal 4 dicembre 2018.

*DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81*

*Art. 99 ? Notifica Preliminare*

*1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, **limitatamente ai lavori pubblici**, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:*

- a. cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;*
- b. cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;*
- c. cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.*

2. *Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.*

3. *Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0596] ?#>

## **PIANO DI EMERGENZA INTERNO PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI RIFIUTI**

All'interno della Legge di conversione è stato inserito un nuovo articolo che riguarda i piani di emergenza per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti.

Per gli impianti esistenti il piano di emergenza *interno* dovrà essere redatto dal gestore dell'impianto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione, ovvero entro il 3 marzo 2019. Il piano dovrà essere trasmesso al Prefetto per le valutazioni del caso e per la redazione ? entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni del gestore - del piano di emergenza *esterno* che avrà lo scopo di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, saranno stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

Riportiamo di seguito il testo dell'articolo *Art. 26-bis (Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti)*:

1. *I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
  - a. *controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;*
  - b. *mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;*
  - c. *informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;*
  - d. *provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.**
2. *Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.*
3. *Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*
4. *Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.*
5. *Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predisporre il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.*

6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:

- a. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
- c. informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d. provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Geom. Stefano Farina, Consigliere Nazionale AiFOS e Referente Gruppo di Lavoro Costruzioni di AiFOS.

LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)